

Codice A1814A

D.D. 16 gennaio 2018, n. 114

AT TG 160- Autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo e sulle sponde del Rio Chiesetta, nel tratto in localita' Accorneri del Comune di Viarigi (AT). Richiedente: Comune di Viarigi (AT).

Con nota prot. n. 2355 del 14/12/2017 (ns. prot. n. 60184 del 14/12/2017) la Sig.ra Dott.ssa Francesca Ferrarsi, in qualità di Sindaco protempore del Comune di Viarigi (AT) con sede in via Recinto, 6 - 14030 Viarigi (AT), ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per effettuare un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio e rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva cresciuta all'interno dell'alveo del Rio Chiesetta, in quanto la stessa costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Con successiva nota prot. n. 26 del 04/01/2018 (ns. prot. n. 462 del 04/01/2018) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale- Arch. Enzo Negro, ha specificato che l'intervento richiesto consiste nel decespugliamento e nel taglio delle piante secche e/o divelte, al taglio delle piante presenti nell'alveo attivo che ostruiscono il regolare deflusso delle acque nonché al taglio selettivo delle piante presenti nella parte sommitale, allegando documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi e stralci planimetrici che individuano l'area oggetto d'intervento.

A seguito di sopralluogo effettuato in data 04/12/2017 da funzionari dello scrivente Settore tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti si è constatato che il tratto del corso d'acqua oggetto della richiesta, si trova nei pressi dell'abitato di località Accorneri, ha una lunghezza complessiva di circa ml. 250 ed è compreso tra il ponte di accesso al cimitero comunale (a valle) e il ponte lungo la strada comunale Accorneri (a monte).

Il corso d'acqua è caratterizzato dalla presenza, in alveo e sulle sponde, di vegetazione secca e/o divelta che interferisce con il regolare deflusso e che in caso di rottura e caduta in alveo potrebbe potenzialmente creare ostruzioni in particolare in corrispondenza dei manufatti d'attraversamento con possibili esondazioni e danni alle infrastrutture e agli edifici posti nelle vicinanze.

A seguito del sopralluogo effettuato e dall'esame della documentazione trasmessa, l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Chiesetta ed è inquadrabile tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche necessarie a far defluire le piene di riferimento, garantendo la conservazione dei manufatti d'attraversamento e la sicurezza del territorio circostante.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il rio Chiesetta è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 103.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. N. 112/1998
- vista la L. R. n. 44/2000;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la L. R. n.12 del 18/05/2004 ;

- visto il relativo Regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 modificato dal Regolamento n. 2/R del 21/02/2013 (in particolare art. 37 e art. 37 bis);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste n. 41560 del 06/06/2013;
- vista la L.R. n. 17 del 12.08.2013 art. 18 e Allegato A e s. m. e i.;

determina

di autorizzare il Comune di Viarigi (AT) ad eseguire gli interventi di decespugliamento, taglio della vegetazione arborea/arbustiva presente nell'alveo del rio Chiesetta, nei tratti individuati negli elaborati cartografici che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nelle aree del Demanio Idrico indicate sulla cartografia e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- all'interno dell'alveo attivo, (ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario), il taglio della vegetazione dovrà essere del tipo cosiddetto "a raso" senza rilascio di matricine, ai sensi dell'art. 37 bis del R.R. n. 8/R del 20/09/2011;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda), il taglio della vegetazione dovrà essere di tipo selettivo (è vietata ogni forma di taglio "a raso") e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che possono quindi costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena. Occorrerà mantenere i soggetti piu' flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo comunque una copertura residua minima del 20 per cento (20%)
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013-in particolare art.li 37 e 37 bis);
- il materiale derivante dal taglio non dovrà essere accatastato in prossimità dell'alveo o delle aree di possibile esondazione;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e

dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui all' D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessari secondo le vigenti disposizione di legge ;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato al **31/12/2018**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, da richiedersi prima della scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero aver luogo nei termini previsti;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e la fine dei lavori al Settore Tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, rientra tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'officiosità idraulica del rio Chiesetta, pertanto ai sensi dell'art. 18 e dell'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 e s.m. e i. , il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI